



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38010 - San Michele all'Adige Via Biasi n. 1/a - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099
certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it info@comune.sanmichelealladige.tn.it
www.comune.sanmichelealladige.tn.it

Prot. 9116

S. Michele a/A 02.11.2015

Gentile Attività Economica

con questa mia lettera volevo innanzitutto presentarmi e lasciarvi in calce i miei recapiti come referente delle attività economiche del Comune, nello stesso tempo informarvi di un'opportunità messa in campo dalla Provincia per l'iscrizione della vostra azienda nell'Albo delle "Botteghe Storiche Trentine".

Sono considerati botteghe storiche gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (che esercitano attività di vendita dei propri prodotti), ancorché situati fuori dai luoghi storici del commercio, che presentano i seguenti requisiti:

- a) svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;
- b) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.

Se avete i requisiti sopracitati potete rivolgervi al sottoscritto per informazioni oppure all'ufficio Commercio del Comune (Cristina Malpaga 0461 650117) dove vi sarà consegnata una semplice richiesta da compilare allegando delle foto significative della vostra attività.

Si precisa che l'essere inserito nell'albo delle "Botteghe Storiche Trentine" e ricevere la targa è un valido modo per Voi di mettere in evidenza la lungimiranza e la peculiarità della vostra azienda sul nostro territorio !

Nella speranza di potervi incontrare di persona vi segnalo che nei primi mesi del prossimo anno verrà indetta una riunione di tutte le attività economiche del Comune per capire e valutare la possibilità di costituire l'Associazione "Commercianti, Artigiani e Ristoratori" del Comune e valutare la possibilità di promuovere eventuali iniziative soprattutto per far conoscere le vostre "specialità" a tutta la popolazione.

Certi della vostra collaborazione vi invito anche a segnalare sempre presso l'ufficio commercio (cristina.malpaga@comune.sanmichelealladige.tn.it) il vostro recapito mail nella speranza di potervi aggiornare più velocemente in aspetti amministrativi e organizzativi del Comune.

Un cordiale saluto



Nicola Chistè

Assessore all'Istruzione, cultura,
attività sociali, attività economiche
e turismo del Comune
di S. Michele a/A

MAIL nicola.chiste@comune.sanmichelealladige.tn.it telefono 320-3732664

Marca
da bollo

Spettabile
COMUNE DI

Oggetto: domanda di riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino, ai sensi dell'articolo 63, comma 3 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010).

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in qualità di legale rappresentante _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____
telefono _____ fax _____
codice fiscale _____
partita IVA _____

dichiara di possedere i requisiti di cui all'articolo 2 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011* e a tal fine

C H I E D E

il riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina, per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino:

del proprio esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa

oppure

del proprio pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

oppure

della propria attività artigianale

situato/a presso il Comune di _____
Via _____

* * *

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la comunicazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003

Data _____ Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto previa identificazione
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

* L'art. 2 dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011 così recita:

1. Sono considerati botteghe storiche gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (situati anche fuori dai luoghi storici del commercio) che presentano i seguenti requisiti:

a) svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;

b) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra un chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.

2. Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell'attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie ed alle finalità delle botteghe storiche.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **539**

Prot. n. VA/sc

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Luoghi storici del commercio e Albo delle Botteghe storiche del Trentino. Attuazione dell'articolo 63, commi 2 e 3 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale).

Il giorno **25 Marzo 2011** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il 4 agosto 2010 è entrata in vigore la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 che ha interamente riformato la materia del commercio, sostituendo e abrogando la precedente normativa contenuta nella legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 e relativi provvedimenti attuativi.

L'articolo 63, ai commi 2 e 3 ripropone, anche se in veste nuova, strumenti di valorizzazione del commercio nei centri storici già presenti nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 del 2000 (approvato con D.P.G.P. 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg) all'articolo 28 bis: il riconoscimento dei luoghi storici del commercio, individuati su iniziativa dei comuni, e l'Albo delle Botteghe storiche del Trentino.

Con il presente provvedimento si adottano i criteri attuativi di quanto disposto al citato articolo 63, commi 2 e 3, in sostituzione dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1181 del 19 maggio 2010.

I nuovi criteri, distinti nell'allegato A (Perimetrazione dei luoghi storici del commercio: art. 63, comma 2 l.p. 17/2010) e nell'allegato B (Tenuta e aggiornamento dell'Albo delle Botteghe storiche del Trentino e assegnazione della relativa targa: art. 63, comma 3 l.p. 17/2010), trovano applicazione per le domande presentate dopo l'adozione del presente provvedimento, mentre per le domande presentate anteriormente trova applicazione la citata deliberazione n. 1181/2010.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" ed in particolare l'articolo 63, commi 2 e 3 e l'articolo 71, comma 4;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1181 del 19 maggio 2010 e i relativi allegati A e B parte integrante;
- acquisito, con nota di data 7 marzo 2011, prot. 140322, il parere del Servizio semplificazione amministrativa secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 40 del 22 gennaio 2010;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, in attuazione dell'art. 63, comma 2 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, l'allegato A "Perimetrazione dei luoghi storici del commercio", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, in attuazione dell'art. 63, comma 3 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, l'allegato B "Tenuta e aggiornamento dell'Albo delle Botteghe storiche del Trentino e assegnazione della targa di Bottega Storica Trentina", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2 trovano applicazione per le domande presentate dopo l'adozione del presente provvedimento, mentre per le domande presentate anteriormente trova applicazione la deliberazione della Giunta provinciale n. 1181 del 19 maggio 2010;
4. di demandare al dirigente del Servizio commercio e cooperazione l'adozione con determinazione della modulistica;
5. di disporre, infine, che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

VA

Allegato parte integrante
Allegato B

Allegato B

TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL TRENTINO E ASSEGNAZIONE DELLA TARGA DI BOTTEGA STORICA TRENTINA

Art. 1

Istituzione dell'albo delle botteghe storiche del Trentino.

1. E' istituito presso la struttura provinciale competente in materia di commercio, di seguito denominata "struttura provinciale", l'Albo delle botteghe storiche del Trentino, di seguito denominato "Albo".

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di Bottega Storica Trentina.

1. Sono considerati botteghe storiche gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (che esercitano attività di vendita dei propri prodotti), ancorché situati fuori dai luoghi storici del commercio, che presentano i seguenti requisiti:
 - a) svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;
 - b) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno cinquant'anni e poi cessate. In questo caso devono esserne ripristinate le caratteristiche originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati.
3. Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell'attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie e alle finalità delle botteghe storiche.

Art. 3

Procedimento di verifica dei requisiti e di iscrizione all'Albo.

1. L'impresa presenta la domanda per il riconoscimento di bottega storica e conseguente iscrizione all'Albo, al comune territorialmente competente. Il comune verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce con proprio provvedimento la qualifica di bottega storica assegnando la targa prevista dall'art. 5.
2. Il comune trasmette per via telematica, nel rispetto delle regole tecniche in materia, copia del provvedimento di cui al comma 1, con la relativa documentazione fotografica, alla struttura provinciale competente in materia di commercio, che provvede, entro i successivi 20 giorni, all'iscrizione all'Albo dell'esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa, del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o dell'attività artigiana oggetto del provvedimento comunale.
3. I comuni possono procedere direttamente al censimento delle botteghe storiche, previo assenso da parte dei soggetti interessati e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 2, con proprio provvedimento da trasmettere per via telematica, unitamente alla relativa documentazione fotografica, alla struttura provinciale competente in materia di commercio, che provvede, entro i successivi 20 giorni, alla relativa iscrizione all'Albo.

Art. 4

Controlli e cancellazione delle imprese dall'Albo.

1. I comuni provvedono ad una revisione periodica delle Botteghe storiche iscritte all'Albo con sede nel proprio ambito territoriale.
2. Le botteghe storiche che cessano la loro attività o che modificano sostanzialmente le caratteristiche che hanno determinato l'iscrizione all'Albo sono tenute a darne tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a comunicarlo per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio ai fini della loro cancellazione dall'Albo medesimo.
3. Qualora il comune accerti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 nei confronti di una bottega storica situata sul proprio territorio e iscritta all'Albo, ne dà atto con proprio provvedimento, di cui trasmette copia per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio che provvede alla relativa cancellazione dall'Albo.

Art. 5

Targa di bottega storica.

1. Le botteghe storiche del Trentino iscritte all'Albo devono avvalersi, pena la cancellazione dall'Albo, della "targa di bottega storica", il cui logo è individuato nell'allegato B1). La targa viene fornita dal comune territorialmente competente e

deve essere esposta all'esterno del locale, in modo visibile al pubblico. La targa presenta le seguenti caratteristiche:

- a) non può avere dimensioni superiori a 40 cm di lunghezza e a 30 cm di altezza e deve essere realizzata con materiali idonei e coerenti con il contesto architettonico locale;
 - b) deve riportare la scritta "Bottega Storica Trentina" in colore mattone scuro (Modello colore RGB, 102, 0, 51) su sfondo giallo/panna (Modello colore RGB, 252, 245, 194).
2. Nel caso sia accertata l'impossibilità, per motivi architettonici e comunque di pubblico interesse, dell'utilizzo della targa in base alle suddette modalità, il comune ne consente l'utilizzo mediante tecniche o modalità alternative.
 3. Il logo di cui all'allegato B1) può essere utilizzato dalle singole botteghe storiche anche nel proprio materiale pubblicitario/promozionale.



Bottega Storica Trentina